

TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

Sezione V

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2391/2023 promossa da:

*Parte\_1*

ATTRICE

Contro

*Controparte\_1*

CONVENUTO

Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:

Dott. Enrico Silvestro Ravera   Presidente

Dott.ssa Lorenza Calcagno     Giudice

Dott.ssa Francesca Lippi       Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

premesso che.

*Parte\_1* ha promosso la causa n. 2391/2023 per l'accertamento e la declatoria di nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 23 dello Statuto della società *Controparte\_2* (di cui è socia al 48,46%) e conseguentemente del Lodo Parziale irrituale del 29.01.2021 e del Lodo Finale irrituale del 28.10.2021, con domanda di accertamento della responsabilità degli amministratori della ATP ex art. 2476 c.c. nonché, nei confronti della società *Contro* ex art. 2476 co. 8 c.c. e in proprio ex art. 2497 c.c., sia per gli stessi fatti sia per fatti diversi da quelli oggetto dei Lodi di cui si chiede l'accertamento della nullità;

la società attrice nella prima memoria 183 co.6 cpc ha rinunciato ad ogni pretesa nei confronti di *Controparte\_1* ATP Esercizio e nella seconda memoria 183 co.6 c.p.c., a fronte dei rilievi svolti dalla difesa del convenuto, ha confermato la rinuncia agli atti e a ogni pretesa relativa alle domande di cui al presente giudizio;

nella causa n.2391/2023 r.g. è stata dunque disposta la separazione della posizione processuale di *Controparte\_1* con la creazione di un nuovo fascicolo a cura della Cancelleria (r.g.9505/2025);

ritenuto che:

-secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 18255/2004; conf. Cass. 2268/1999; 5390/2000; cass. 12953/2014) la rinuncia all'azione a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, che per avere efficacia deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art.306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione di controparte perché estinguendo l'azione stessa assume l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa quindi venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta e rinunciata;

-conseguentemente la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'azione si raccorda a quest'ultima sulla base di un rapporto tipico causa-effetto (Cass. n.1112 del

1982 e 5286 del 1993) e comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. 18255/2004; conf. Cass. 2268/1999; 5390/2000; cass. 12953/2014);

-effettivamente il convenuto *Controparte\_1* in data 1.7.2025 nell'accettare la rinuncia agli atti, dando altresì atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda, ha chiesto provvedimento di liquidazione delle spese;

-dall'esame degli atti risulta che nel lodo parziale del 29 gennaio 2021, la pozione dell'ex amministratore *Controparte\_1* era stata definita con declaratoria di prescrizione delle domande di responsabilità, in quanto successive di oltre cinque anni alla pubblicazione delle sue dimissioni dalla carica nel registro delle imprese con liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza;

- cionondimeno *Controparte\_1* è stato convenuto da *Parte\_1* nel giudizio n.2391/2023 instaurato davanti al Tribunale di Genova con proposizione nei suoi confronti della medesima azione di responsabilità e soltanto con la prima memoria 183 co.6 n.1 c.p.c. la società attrice ha rinunciato alla pretesa nei suoi confronti;

-ritenuto che le spese del giudizio a carico della rinunziante ex lege debbano essere liquidate sulla base del valore della controversia indicato dalla parte attrice nella nota di iscrizione a ruolo (Euro 2.426.100,00) ma in deroga ai parametri minimi, tenuto conto della attività difensiva concretamente svolta (Cass. sez VI n.9542/2020).

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000

Fase di studio della controversia:	€ 3.000,00
Fase introduttiva del giudizio:	€ 2.000,00
Fase istruttoria e/o di trattazione:	€ 2.000,00
Compenso	€ 7.000,00

p.q.m.

dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di *Controparte\_1* per rinuncia agli atti e ad ogni pretesa da parte di *Parte\_1* ;

pone le spese a carico della rinunciante *Parte\_1* che liquida in € 7.000 oltre accessori di legge.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025

Il Giudice est.

FRANCESCA LIPPI

Il Presidente

ENRICO SILVESTRO RAVERA